APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL GOVERNO (MINISTRO PER LE FINANZE) E L'ENTE NAZIONALE RISI PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUL TRASPORTO E TRASFERIMENTO E SULLA PILATURA DEL RISO

# Art. 9

Sono poste a carico dell'Ente tutte le spese relative alla custodia, manutenzione, riparazione ed impiego degli automezzi messi dall'Ente a disposizione del personale del Corpo per l'esercizio della vigilanza nonche' le spese di assicurazione per danni verso terzi che dovessero verificarsi durante la vigilanza stessa. Il personale autiere fornito dal Corpo osservera', per la gestione e l'impiego degli automezzi, le norme regolamentari vigenti per il servizio automobilistico della Guardia di finanza.

Versione in vigore dal 10 luglio 1954, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministro per le finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso |
| Estremi | Legge 29 maggio 1954, n. 325 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1954 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-il-governo-ministro-per-le-finanze-1954/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it